



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

***MISURE ORGANIZZATIVE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE
N° 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 – VERIFICA GREEN PASS
ASL ROMA 6***

	<p align="center">PROCEDURA OPERATIVA APPLICAZIONE D.L. N° 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021</p> <p align="center">ASL ROMA 6 Data: 14.10.2021</p>	<p align="center">PROCEDURA ASL ROMA 6</p> <p align="center"><i>ED. 1/REV. 00 Pag. 6</i></p>	
---	---	---	---

TITOLO

**MISURE ORGANIZZATIVE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE
N° 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 – VERIFICA GREEN PASS**

EMISSIONE/REVISIONI

DATA	REDAZIONE	CONDIVISIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
14/10/2021	ASPP Dott.ssa Federica Fiorini Dott.ssa Maria Luisa Erculei	Direzione Sanitaria Aziendale Dott. Roberto Corsi Direzione Amministrativa Dott. Tommaso Antonucci Data Protection Officer Dott.ssa Isabella Lucati	Direzione Sanitaria Aziendale Dott. Roberto Corsi Direzione Amministrativa Dott. Tommaso Antonucci SPP Aziendale RSPP Pier Giorgio Mosca	Commissario Straordinario Dott. Narciso Mostarda

REVISIONE

DATA	REDAZIONE	CONDIVISIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

INDICE

TITOLO	Pag. 1
1.PREMESSA	Pag. 4
2.CAMPO DI APPLICAZIONE e DESTINATARI	Pag. 4
3. DESCRIZIONE ATTIVITA'	Pag. 4
4.PRIVACY E TRATTAMENTO DATI	Pag. 6
5.DIFFUSIONE	Pag. 7
6.RIFERIMENTI NORMATIVI	Pag. 7
7.ALLEGATI	Pag. 7

1.PREMESSA

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19: a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, il personale dell'Azienda (art. 1, comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127) e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato presso l'Azienda, anche sulla base di contratti esterni, (art. 1, comma 2 del decreto legge 21 settembre 2021 n. 127) hanno l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid -19, di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazione dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nell'ambito dell'applicazione della normativa vigente in materia di gestione della pandemia e alla luce della necessità di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus Sars-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, allo scopo di raggiungere obiettivi di sicurezza elevati relativi alla salvaguardia delle persone e tenuto conto delle misure di contenimento da Covid-19, nonché delle azioni di prevenzione attuate e la messa in campo della campagna vaccinale, il decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 detta di costituire un gruppo di lavoro volto alla verifica del possesso del green pass.

La presente è stata redatta sulla base della linea guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni (DPCM 12 Ottobre 2021) per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 21 settembre 2021 n°127.

La linea guida, allegata in copia è parte integrante del presente documento.

2.CAMPO DI APPLICAZIONE e DESTINATARI (riferimento – Art. 1 D.L. 127 del 29/9/2021)

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la presente modalità organizzativa, si applica nei confronti di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo (dipendenti asl, dipendenti di imprese riferite a contratti esterni come ad esempio: ditte delle pulizie, ristorazione, manutenzione, vigilanza ecc..) anche quelli chiamati occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, studenti di corsi di laurea e i frequentatori di corsi di formazione come pure i volontari e i corrieri che recapitano posta, la propria attività lavorativa presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6.

Le disposizioni in oggetto non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (art. 1, comma 3 del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127).

3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Nomina di incarico

Il Datore di Lavoro, individuerà con atto formale (All.1 – Lettera di incarico verifica green pass) i soggetti preposti al controllo.

Considerata la dimensione dell'Azienda ASL Roma 6 e le strutture decentrate, il Datore di Lavoro, impartisce con la presente procedura le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono ad effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

I soggetti preposti al controllo, in numero proporzionale a consentire e garantire il controllo in modo capillare, potranno essere individuati tra le seguenti unità organizzative:

- Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Medici Competenti;
- Direttori UU.OO.;
- PP.OO.;
- Coordinatori.

Modalità di verifica delle certificazioni verdi e azioni conseguenti

I soggetti preposti al controllo, provvederanno all'accertamento del possesso del green pass valido, all'accesso delle strutture con o senza l'ausilio di sistemi automatici.

Come da indicazioni del Ministero, la verifica può essere effettuata utilizzando un'apparecchiatura elettronica (tablet o smartphone) dove sarà installata l'applicazione Verifica C19. Il flusso di utilizzo dell'app di verifica si articola nelle seguenti fasi:

- a) La certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale o cartaceo).
- b) L'App VerificaC19 legge il QR code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- c) L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida
- d) L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Nel caso di schermata rossa (la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura) è necessario ripetere la verifica almeno una volta come previsto dalla procedura.

Qualora, il verificato risulta sprovvisto di Green Pass valido o che si rifiuti di esibirlo, i soggetti preposti al controllo lo inviteranno ad abbandonare nell'immediato il luogo di lavoro. In caso di resistenza da parte dell'operatore, il soggetto accertatore potrà avvalersi del personale di vigilanza, fatta salva la segnalazione di tale comportamento all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, se trattasi di personale dipendente.

Il preposto al controllo, comunica con immediatezza all'ufficio competente (GRU e U.O. organizzative di afferenza) il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso, per i successivi adempimenti di conseguenza.

Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID -19 o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'art. 9 – quinquies, comma 8 del decreto legge n°52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino all'esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive e non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto i relativi atti.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il datore di lavoro o soggetto da questi delegato deve disporre che ciascun dirigente responsabile di U.O., con cadenza giornaliera proceda a verificare il possesso del Green Pass del proprio personale in misura non inferiore al 20% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Dalle verifiche ne deriva il verbale allegato al presente documento denominato "All.2 Verbale di Verifica possesso Green Pass valido".

In caso di accertamento del mancato possesso del Green Pass valido i soggetti preposti al controllo ne daranno comunicazione al Datore di Lavoro per gli adempimenti di competenza, che a sua volta provvederà a trasmettere gli atti al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto legge n°19 del 2020.

Comunicazione verbale di verifica possesso Green Pass valido ditte esterne e/o assimilate

Qualora, i lavoratori delle ditte esterne e/o assimilati all'atto dell'accertamento risultano sprovvisti di certificazione verde valida, verranno invitati ad allontanarsi dal luogo di lavoro.

Il preposto al controllo trasmette il verbale di verifica al RUP/DEC per gli adempimenti successivi di competenza.

La ASL Roma 6 si impegna ad adeguare le modalità di verifica ed accertamento alle piattaforme che verranno messe gradatamente a disposizione del datore di lavoro pubblico.

4. PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati del lavoratore in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli artt. 9 ter e commi 2 e 5, 9 quinquies comma 6 e seguenti successivi e 9 septies, commi 6 e seguenti successivi.

In ossequio alle norme in materia di protezione dei dati personali il soggetto accertatore potrà procedere alla verifica dell'esenzione dall'obbligo di cui all'art.1 comma 30 del d.l. 127/2021 nel rispetto del principio di minimizzazione del dato, ovvero la verifica delle certificazioni di esenzione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite ed in particolare dati inerenti alla condizione sanitaria dell'interessato.

5. DIFFUSIONE

La presente procedura è diffusa per e- mail a tutti i Direttori di Struttura Organizzativa.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)

2. DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021) Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2021

3. LINEE GUIDA in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale – Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021

7. ALLEGATI

Allegato 1 – Verbale di Verifica possesso Green Pass valido

Allegato 2 – Atto di nomina

Allegato 3 – Modulo trasmissione accertamento e contestazione al prefetto